Modulario
Interno - 269

dipvvf.DCRISFIN.REGISTRO UFFICIALE.U.0002268.04-02-2014.h.10:55

MOD 3 PC

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie

Roma, data protocollo

4 FEB. 2014
N. Protocollo 2268

Alle Direzioni Centrali
Loro Sedi

All'Ufficio Centrale Ispettivo
Sede

Alle Direzioni Regionali ed Interregionali dei Vigili del Fuoco,
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Loro Sedi

Agli Uffici di Staff del Sig. Capo Dipartimento
Loro Sedi

Agli Uffici di Staff del Sig. Capo del C.N.VV.F.
Loro Sedi

Ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco
Loro Sedi

Oggetto: Legge 27 dicembre 2013 e decreto-legge 31 ottobre 2013 n. 102, convertito con modificazione nella legge 28 ottobre 2013 n. 124.

Le novità introdotte, in materia di trattamenti pensionistici e previdenziali, dal decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 (convertito nella legge 28 ottobre 2013, n. 124) e dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) rendono opportuna una puntuale informativa al personale in relazione agli aspetti di specifico interesse per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Preliminarmente si fa presente che il personale del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico non risulta essere destinatario del D.P.R. 28 ottobre 2013, n. 157 (ancorché detto comparto risulti citato nella intestazione del decreto stesso), in quanto in sede di stesura definitiva, a seguito dei pareri espressi dalle competenti commissioni parlamentari, sono stati stralciati gli articoli che prevedevano l'innalzamento dei requisiti per il pensionamento del personale del citato comparto (di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570) e di quello sicurezza-difesa, ai fini dell'armonizzazione prevista dall'art. 24, comma 18, della legge n. 214 del 2011. Pertanto, nei confronti dello stesso, continuano a trovare applicazione le disposizioni relative alla "c.d. finestra mobile", di cui all'art. 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122.

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie

Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito nella legge 28 ottobre 2013 n. 124

Con il decreto sopra citato il legislatore ha introdotto un'importante novità in materia di modalità di accesso al trattamento pensionistico; in particolare, l'art. 11-*bis* ha inserito, al comma 14 dell'art. 24 dalla legge n. 214 del 2011, la lettera *e-ter)* con cui è stata prevista l'applicabilità della normativa pensionistica previgente a quei lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere stati in congedo ai sensi dell'art. 42, comma 5, del d. leg.vo n. 151 del 2001[1] e per quelli che abbiano fruito di permessi ai sensi dell'art. 33 della legge n. 104 del 1992.

In sintesi, i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente al 5 dicembre 2011 (vale a dire, sino all'entrata in vigore della c.d. "riforma Fornero"), devono essere maturati entro il 6 dicembre 2014 ed il relativo trattamento pensionistico non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2014.

La menzionata modifica legislativa interesserà un numero di dipendenti sino ad un massimo di 2.500 unità ed entro definiti limiti di spesa, il cui monitoraggio è affidato all'INPS, atteso che presso detto Istituto affluiranno le relative domande da parte degli interessati. A tale proposito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la circolare n. 44 del 12 novembre 2013, ha dato istruzioni in ordine alle fasi ed alle modalità di presentazione delle istanze, che devono pervenire, entro il 26 febbraio 2014, alle competenti Direzioni territoriali del lavoro, in base alla residenza degli interessati.

Si precisa che l'applicazione delle disposizioni di cui sopra interessa, con riguardo al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, esclusivamente il personale dei ruoli tecnici, amministrativo-contabili e tecnico-informatici che, ai sensi del vigente quadro normativo, risulta essere destinatario della riforma pensionistica del 2011.

Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014)

Le novità più rilevanti introdotte dalla legge di stabilità per il 2014 riguardano le modalità e i termini di pagamento del trattamento di fine servizio.

Il comma 484, dell'articolo unico della legge in questione, stabilisce alla lettera b) che per i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2014 e che sono collocati a riposo per limiti di età o per raggiungimento dell'anzianità massima di servizio, il trattamento di fine servizio è liquidato decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, in luogo dei sei mesi previsti dall'art. 1, comma 22, della legge n. 148 del 2011.

---

1 Il comma 5 dell'art. 42 del d.lg.vo n. 151/2001, stabilisce che il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità ha diritto a fruire del congedo previsto dal comma 2 dell'art. 4 della Legge n. 53/2000 (periodo di congedo non superiore a due anni per gravi e documentati motivi familiari).

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie

Rimane confermato, invece, il termine di ventiquattro mesi in caso di cessazioni per dimissioni con e senza diritto a pensione, destituzione, licenziamento o pensione anticipata, come pure quello di tre mesi in caso di cessazione per inabilità e decesso.

Fermi restando i termini di pagamento prima indicati, lo stesso comma, alla lettera a), modifica la modalità di erogazione rateale dei trattamenti di fine servizio introdotta dall'art. 12, commi 7, 8 e 9, del decreto-legge n. 78 del 2010 (convertito con modificazioni nella legge n. 122 del 2010,) abbassando l'importo da 90.000 euro a 50.000 euro, a partire dal quale viene operata la rateizzazione. Pertanto, gli stessi vengono corrisposti al lordo delle trattenute fiscali:

- in un unico importo annuale, se pari o inferiore a € 50.000;
- in due importi annuali, se superiori a € 50.000 e pari o inferiori a € 100.000;
- in tre importi annuali, se pari o superiori a € 100.000.

Resta ferma la disciplina previgente per coloro i quali hanno maturato i requisiti per il collocamento a riposo entro il 31 dicembre 2013.

Un'ulteriore modifica è stata introdotta dal comma 493 della legge in esame per quanto riguarda le riduzioni percentuali previste dall'art. 24 della legge di riforma n. 214 del 2011, in caso di pensione anticipata.

Più in particolare, il decreto-legge n. 216 del 2011 (convertito nella legge n. 14 del 2012 – c.d. "mille proroghe") nel modificare il comma 10 del citato art. 24 ha previsto, limitatamente ai dipendenti che maturano l'anzianità contributiva per accedere alla pensione anticipata entro il 31 dicembre 2017, che le penalizzazioni di uno o due punti percentuali non operano se l'anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazioni effettive di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni, i periodi per la donazione di sangue e i congedi parentali di maternità e paternità previsti dal decreto legislativo n. 151 del 2001.

Il comma in esame ha, pertanto, ampliato le suddette fattispecie, includendo anche i congedi e i permessi fruiti ai sensi dell'art. 33 della legge 5 febbraio 1992 n. 104. Riassumendo, sono da considerarsi periodi di prestazione effettiva di lavoro:

- periodi di astensione obbligatoria di maternità;
- obblighi di leva;
- infortunio;
- malattia;
- cassa integrazione guadagni;
- periodi per donazione di sangue;
- congedi parentali di maternità e paternità previsti dal decreto leg.vo n. 151 del 2001;
- congedi e permessi previsti dall'art. 33 della legge n. 104 del 1992.

Tale modifica normativa interessa, con riguardo al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, esclusivamente il personale dei ruoli tecnici, amministrativo-contabili e tecnico-informatici.

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie

Un'altra novità riguarda la previsione di un contributo di solidarietà da applicarsi sui trattamenti pensionistici più elevati. Il comma 486 stabilisce infatti che per gli anni 2014, 2015 e 2016 sui trattamenti pensionistici superiori a quattordici volte e fino a venti volte "il trattamento minimo Inps" è dovuto un contributo di solidarietà pari al 6%; per la parte eccedente di venti volte "il trattamento minimo Inps", il contributo è pari al 12% e per la parte eccedente di trenta volte "il trattamento minimo Inps", il contributo è pari al 18%. E' utile precisare che per l'anno 2014 "il trattamento minimo Inps" è pari ad € 501,98 mensili lordi.

Per completezza di trattazione, si segnala, altresì, che il comma 483 della legge in esame ha previsto la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici per gli anni 2014, 2015 e 2016 nella misure sotto elencate:

- 100%, se pari o inferiori a tre volte "il trattamento minimo Inps";
- 95%, se superiori a tre volte "il trattamento minimo Inps" e pari o inferiori a quattro volte "il trattamento minimo Inps";
- 75%, se superiori a quattro volte "il trattamento minimo Inps" e pari o inferiori a cinque volte "il trattamento minimo Inps";
- 50%, per i trattamenti superiori a cinque volte "il trattamento minimo Inps" e pari o inferiore a sei volte "il trattamento minimo Inps";
- 40%, per l'anno 2014 per i trattamenti superiori a sei volte "il trattamento minimo Inps";
- 45%, per gli anni 2015 e 2016 per i trattamenti superiori a sei volte "il trattamento minimo Inps".

* * *

Da ultimo, si coglie l'occasione per confermare che al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570 (c.d. personale operativo del Corpo), che cessa per limite di età, relativamente alle anzianità maturate dal 1° gennaio 2012, si applica l'istituto del moltiplicatore previsto dall'art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 1997.

La presente circolare è rinvenibile sulla *intranet* del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, nell'ambito della sezione "Risorse Finanziarie", alla voce "Norme".

Si pregano, pertanto, gli Uffici in indirizzo a voler dare alla presente circolare la più ampia diffusione in favore del personale interessato.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Italia)